

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824327 - Fax 0647886945



Roma, 30 gennaio 2002

Al Direttore Generale
dell'Agenzia Autonoma per la gestione
dell'albo dei Segretari Comunali
Via del Tritone, 125
00187 ROMA

Oggetto: Parere del consulente giuridico sugli effetti della circolare del Ministero dell'Interno n. 19/97.

Con nota del 21 dicembre 2001, prot. 33844/Agen/2001/MM/eb, Codesta Agenzia ha trasmesso il parere del consulente giuridico Consigliere Raffaele Maria De Lipsis sugli effetti della circolare 19/97 del Ministero dell'Interno.

Dal suddetto parere emerge chiaramente che “ a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 1845/01, la successiva azione amministrativa non può non tenere conto delle seguenti conclusioni giurisdizionali:

- a) la circolare del Ministero dell'Interno è illegittima, in quanto prevede l'inclusione di talune indennità spettanti ai segretari direttivi nel trattamento economico accessorio;
- b) ogni tipo di distinzione tra trattamento economico fondamentale ed accessorio non può che derivare da una specifica norma contrattuale riferita ad accordi collettivi di lavoro appositamente sottoscritti al riguardo”

Sempre il Consigliere de Lipsis nel citato parere sostiene “ “Ulteriore corollario di quanto sopra rappresentato e che non sarebbe logico ne corretto che l'Amministrazione in presenza di soggetti che versano nelle medesime condizioni soggettive ed oggettive di quei segretari direttivi che hanno azionato positivamente l'azione giudiziaria non tenesse in alcun conto i principi giuridici affermati in sentenza, così perseverando in un comportamento sostanzialmente “contra legem” e tendenzialmente soccombente ad una verifica di un organo giurisdizionale (o amministrativo decisorio in sede di ricorso straordinario).”

Inoltre si tenga conto che la decisione del Consiglio di Stato ormai non è più l'unica pronuncia giurisprudenziale sulla materia, ma essa è stata confermata dal TAR del Veneto con la sentenza n. 1760 del 20 ottobre 2000 e in sede di Ricorso Straordinario in data 14 febbraio 2001 n. 1352/2000 .

Di fronte a questo unanime orientamento favorevole, non appaiono, quindi, convincenti le possibili soluzioni suggerite dal consulente giuridico, in quanto, a giudizio di questa Organizzazione Sindacale, non ci si trova di fronte al divieto di estensione del giudicato favorevole previsto dalla legge 144/99 (adesso reiterato dall'art. 23 della legge 388/2001), ma, a seguito dell'annullamento parziale della circolare, ci si trova di fronte alla necessità di una corretta applicazione del contratto a tutti i segretari.

Non appare, altresì, convincente la necessità dell'acquisizione di un parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla spesa. Infatti, basta riprendere la stessa sentenza del Consiglio di Stato 1845/01 sopra richiamata per smontare la suddetta affermazione. Sostiene in proposito il Consiglio di Stato. “La possibile obiezione, poi, che in tal modo la spesa per i segretari verrebbe sottratta ad ogni controllo e agevolmente superata considerando la autonomia finanziaria degli enti locali e che questi, attualmente, debbano assicurare il pareggio dei bilanci, sotto la responsabilità dei propri funzionari e dei propri amministratori, senza addossare allo Stato alcun onere di finanziario.”

Per ultimo non appare convincente l'affermazione relativa all'adozione di un nuovo provvedimento che tenga conto dei principi giuridici affermati nei giudicati e contenente la clausola transattiva di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari ad ogni ulteriore pretesa in tema di interessi e danni, in quanto questo si trasformerebbe in un ulteriore danno per i segretari che per tanto tempo si sono visti privati di quanto loro spettante da una ingiusta decisione del Ministero dell'Interno

Si invita, quindi, Codesta Agenzia a dare applicazione alle giuste richieste dei segretari dando disposizione ai sindaci di provvedere alla liquidazione degli emolumenti dovuti ai segretari comunali, evitando, a fronte di un contenzioso dall'esito scontato, ulteriori aggravii di spesa alle amministrazioni stesse per interessi e danni.

IL SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO
CARLINO